

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI
AUTOSCUOLA**

Art. 1

Oggetto e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di insegnante e istruttore di autoscuola in attuazione dell'art. 105, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del DM 26 gennaio 2001 n. 17 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica il D.M. 26 Gennaio 2011 n.17 e successive modificazioni, nonché le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.

Art. 2

Commissione esaminatrice

1. Per lo svolgimento degli esami di cui al presente regolamento è istituita una commissione provinciale presieduta dal dirigente del settore competente in materia di trasporti o da un suo delegato e composta da esperti nelle materie d'esame, designati:
 - a) uno dal direttore dell'ufficio provinciale della Motorizzazione, che risulti abilitato all'effettuazione degli esami di guida almeno di categoria "C", "CE" e "D";
 - b) tre dalla Provincia
2. Nella Commissione deve essere comunque assicurata, attraverso uno o più soggetti, la presenza di membri titolari di patente A, B, C+E e D;
3. La carica di componente della presente Commissione è incompatibile con incarichi di docenza o di qualsiasi altra natura in seno a soggetti formatori che organizzano corsi di preparazione agli esami di cui al presente Regolamento.
4. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del settore competente in materia di trasporti, designato dal dirigente.
5. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni dalla nomina.
6. In ogni caso la commissione rimane in carica sino a nuova nomina.
7. Per ogni commissario effettivo è nominato un commissario supplente, avente gli stessi requisiti, che partecipa alle sedute in assenza del primo.

8. Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non interviene ad una seduta della commissione decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata con decreto del presidente della Provincia, su proposta del presidente della commissione.
9. Il componente designato in sostituzione di commissari effettivi o supplenti che per qualsiasi ragione cessino dall'incarico, è nominato fino alla scadenza prevista per la commissione.
10. Ad ogni componente effettivo o supplente della Commissione avente diritto spetta un gettone di presenza per ogni seduta cui ha partecipato, il cui ammontare è stabilito con separato atto.
11. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice e il Segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di legami o vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado con i candidati stessi (artt. 51 e 52 c.p.c.).

Art.3

Funzionamento della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 2 opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti.
2. Le sedute della commissione sono convocate dal presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
3. Il segretario provvede alla convocazione, in tempo utile, di tutti i commissari effettivi, dandone comunicazione per conoscenza anche ai commissari supplenti. Qualora un commissario effettivo fosse impossibilitato a partecipare, è tenuto a darne immediata comunicazione al segretario ed al commissario supplente, al fine di consentire la partecipazione di quest'ultimo anche in deroga ai termini temporali previsti per la convocazione.
4. Compiti della Commissione:
 - a) Prende atto dell'istruttoria eseguita dal Settore competente della Provincia di Ancona in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b) accerta, mediante i previsti esami, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di scuola guida.
 - c) definisce per quanto non previsto dal presente regolamento, le modalità operative di svolgimento degli esami.
5. Di ciascuna seduta della commissione e delle operazioni d'esame è redatto, a cura del segretario, un verbale in unico esemplare, sottoscritto dal segretario medesimo e da tutti i commissari.

Art. 4

Sessioni d'esame

1. Il dirigente del settore competente in materia di trasporti provvede con uno o più bandi a fissare il numero e le date d'inizio delle sessioni d'esame per ciascun anno solare, che dovranno tenersi con cadenza almeno annuale.

2. Nel bando sono indicate le differenti tipologie di esame, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande d'ammissione, nonché il luogo e le modalità di svolgimento delle prove.
3. Il bando è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia.

Art. 5

Ammissione all'esame

1. Sono ammessi a sostenere l'esame i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, da redigere utilizzando modelli all'uopo predisposti dal settore competente.
2. Uno stesso soggetto può sostenere l'esame di insegnante e di istruttore nella medesima sessione.
3. Alla domanda di ammissione all'esame deve essere allegata l'attestazione di versamento in favore della Provincia di una somma, a titolo di rimborso spese di istruttoria, il cui ammontare verrà stabilito con separato atto. Qualora l'interessato intenda presentare domanda sia per insegnante di teoria sia per istruttore di guida dovrà effettuare un versamento di importo doppio. Non si ha diritto alla restituzione di tale somma in caso di mancata presentazione all'esame. Il candidato risultato assente per gravi motivi da comprovare può sostenere l'esame nella sessione successiva senza dover nuovamente corrispondere alcun rimborso spese.
4. I candidati che hanno presentato domanda nei termini, se non ricevono comunicazione di esclusione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si intendono automaticamente convocati nella data e nel luogo prefissati per la prima prova d'esame.

Art. 6

Ripetizione dell'esame

1. Il candidato che non consegua l'idoneità potrà sostenere di nuovo l'esame completo in una successiva seduta presentando domanda come in prima istanza, compresa l'effettuazione di un nuovo versamento del contributo alle spese di istruttoria.

Art. 7

Elenco degli idonei e rilascio dell'attestato

1. Ultimata la correzione degli elaborati, la commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato: tale elenco è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia.
2. Ai candidati risultati idonei viene rilasciato un attestato distinto in base all'abilitazione conseguita, previo assolvimento dell'imposta di bollo.
3. Ai candidati risultati idonei all'esame integrativo per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, di cui all'art.10 comma 3 del DM 17/2011, verrà rilasciato un aggiornamento dell'attestato già in loro possesso certificante l'avvenuta estensione dell'abilitazione di istruttore.

4. L'attestato di cui ai commi 2 e 3 è rilasciato dal dirigente del settore competente in materia di trasporti.

Art. 8

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, in esito agli accordi raggiunti in sede UPI con le altre Province marchigiane, sono ammessi a sostenere l'esame solo i residenti nella Regione Marche o iscritti all'A.I.R.E. dei Comuni marchigiani e coloro che, seppure non residenti nel territorio regionale, abbiano frequentato il corso di formazione iniziale propedeutico all'esame presso un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Marche.